

OGGETTO: RELAZIONE ISPETTIVA DEL MINISTERO DELLE FINANZE – CONTRODEDUZIONI - RIDETERMINAZIONE DEI FONDI INCENTIVANTI AREA DIRIGENZA ANNI 2000/2001/2002 E AREA PERSONALE NON DIRIGENTE ANNI 1999/2000/2001/2002 -

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Programmazione e Gestione del Personale, allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;
- Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;
- Vista la relazione sulla verifica amministrativo – contabile effettuata dal 28.4.2003 al 9.5.2003 da un Dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, ricevuta il 14.10.2003;
- Visto il parere legale pro veritate emesso dallo studio legale Ichino – Brugnattelli e associati ricevuto il 7.6.2004;
- Vista l'Attestazione del Direttore Finanziario dell'Ente avvenuta in data 5.07.2004;
- Vista la presa d'atto del Collegio dei Revisori della rideterminazione dei Fondi Incentivi relativi agli anni 2000/2001/2002 per l'Area Dirigenziale e quelli relativi agli anni 1999/2000/2001/2002 per l'Area non dirigenziale;
- Visti i pareri ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art.134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
- Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione.

DELIBERA

1) Per quanto concerne la contrattazione decentrata dell'area dirigenziale:

- ◆ Relativamente alla procedura di contrattazione dispone di sanare le formali irregolarità riscontrate effettuando, ancorchè tardivamente, la prescritta trasmissione del testo dei contratti decentrati all'ARAN e impegnandosi ad effettuare tempestivamente la trasmissione dei contratti decentrati che verranno stipulati in futuro;
- ◆ Relativamente alla costituzione del fondo della retribuzione di posizione e di risultato "Area dirigenziale" dispone di prendere atto ed approvare la rideterminazione del fondo relativo agli anni 2000, 2001 e 2002, nei limiti degli importi a suo tempo negoziati, avvenuta con accordi tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale in data 23.6.2004;
- ◆ Relativamente all'art.18 della Legge n.109/94 (c.d. legge Merloni) dispone di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza la deliberazione di Consiglio Comunale n.77 del 5.12.2000, n.32 del 11.6.2001 e n.83 del 20.12.2001 relative all'approvazione e al finanziamento del piano delle opere

pubbliche per gli anni 2001 e 2002, nonché il Regolamento contrattato in sede decentrata per la ripartizione degli incentivi approvato dalla Giunta Comunale con atto n.381 del 13.6.2000, così che la stessa possa verificare il rispetto dei criteri di quantificazione e di destinazione al fondo di posizione e risultato degli incentivi di cui all'art.18 legge n. 109/94.

2) Per quanto concerne la contrattazione decentrata del personale dell'area non dirigenziali:

- ◆ Relativamente al procedimento di stipula dispone di sanare le formali irregolarità riscontrate effettuando, ancorchè tardivamente, la prescritta trasmissione del testo dei contratti decentrati all'ARAN e impegnandosi ad effettuare tempestivamente la trasmissione per i contratti decentrati che verranno stipulati in futuro, dando atto, inoltre, che la delegazione di parte trattante ora è composta esclusivamente da dirigenti e così sarà anche per il futuro;
- ◆ Relativamente ai risparmi da part time dispone di prendere atto ed approvare la rideterminazione del fondo, nei limiti degli importi a suo tempo negoziati, avvenuta tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale in data 23.6.2004;
- ◆ Relativamente alla presunta erronea determinazione del monte salari prende atto dei rilievi dell'ispezione e dispone di lasciare inalterata la quantificazione delle risorse ai sensi dell'art.15 comma 5 lett. j) CCNL per gli anni 2000, 2001 e 2002;
- ◆ Relativamente al compenso per la progettazione dispone di respingere le conclusioni cui è pervenuta la relazione ispettiva non adeguandosi pertanto alle stesse, ritenuto che l'art.3 della legge n. 350/2003 ha comportato il definitivo superamento del problema per il futuro;
- ◆ Relativamente alla riclassificazione del personale dispone di prendere atto ed approvare, per l'area di vigilanza, appartenente alla ex V qualifica funzionale, reinquadrato nella Cat. C, la rideterminazione del fondo tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, nei limiti degli importi a suo tempo negoziati, avvenuta in data 23.6.2004, dando conto della decurtazione del fondo destinato al trattamento economico accessorio per il 1998 e, quindi, per gli anni successivi, per un importo di £ 9.453.610 (pari a € 4.882,38) secondo quanto disposto dall'art. 7 comma 7 del CCNL 31.3.1999. Di tale decurtazione si è tenuto conto nella redazione del fondo operata per l'anno 1999 e, conseguentemente, per quelli successivi;

3) di dare mandato alla Direzione del Personale di adottare tutti gli atti necessari e conseguenti;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

RELAZIONE

In data 14 ottobre 2003 l'Amministrazione Comunale ha ricevuto la relazione sulla verifica amministrativo – contabile effettuata dal 28.4.2003 al 9.5.2003 da un Dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato.

Nella relazione sono state evidenziate le irregolarità e le carenze riscontrate dall'Ispettore ed è stato richiesto di indicare se e in che modo l'Amministrazione possa sanarle.

E' stato, quindi, chiesto un parere allo studio legale Ichino – Brugnatelli e associati e, sulla base del parere emesso, questa Amministrazione intende adottare le seguenti soluzioni, seguendo lo stesso ordine della relazione ispettiva, che si allega:

Capitolo I - Contrattazione decentrata dell'area dirigenziale

1.1. – Procedura di contrattazione

L'ispettore ha rilevato il mancato rispetto del disposto dell'art. 5, comma 5, del CCNL dell'area dirigenziale degli enti locali sottoscritto il 23 dicembre 1999, in quanto né il contratto decentrato approvato con la delibera G.M. n. 44 del 3 luglio 2000 né il contratto decentrato successivo approvato con la delibera G.M.: n. 244 del 15 ottobre 2002 sono stati trasmessi all'ARAN entro 5 giorni dalla data della loro sottoscrizione, con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

La norma del CCNL grava inequivocabilmente di tale onere l'Ente locale. L'inosservanza di tale onere procedimentale, tuttavia, non inficia la validità dei contratti decentrati stipulati, in quanto né il CCNL né le disposizioni di legge eleggono tale onere a condizione di legittimità o di efficacia o prevedono misure sanzionatorie di altra natura.

Questa Amministrazione intende sanare tale formale irregolarità effettuando, ancorché tardivamente, la prescritta trasmissione del testo dei contratti decentrati all'ARAN e si impegna ad effettuare tempestivamente la trasmissione per i contratti decentrati che verranno stipulati in futuro.

1.2- La costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.

L'ispettore ha rilevato che il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato è stato irregolarmente costituito per gli anni 2000, 2001 e 2002 stanziando degli importi in applicazione dell'art. 26 comma 4 CCNL dell'area dirigenziale degli enti locali sottoscritto il 23.12.1999; facoltà che sarebbe invece preclusa in assenza della previsione ad opera della contrattazione collettiva dei requisiti di bilancio che legittimano l'Ente locale al relativo stanziamento.

La norma del CCNL in esame prevede che le risorse economiche destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato della dirigenza possano essere integrate nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio da parte degli enti locali in possesso di requisiti di bilancio che avrebbero dovuti essere individuati in un'apposita intesa in sede di contrattazione nazionale che le parti si erano impegnate a stipulare entro il 30 aprile 2000. Tale intesa, però, non è stata ancor oggi raggiunta: ciò comporta l'inoperatività della previsione del CCNL. Nel sistema di contrattazione collettiva introdotto dal D. Lgs n. 29/93, infatti, il contratto decentrato non è legittimato a supplire alle carenze della contratto nazionale di comparto, ma può intervenire soltanto sulle materie e nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale a pena di nullità (cfr. ora art. 40, comma 3, D. Lgs. n. 165/2001). La circostanza, quindi, che sia intervenuta una specifica pattuizione in sede di contrattazione decentrata con la rappresentanza sindacale dei dirigenti non legittimerebbe il finanziamento del fondo con degli stanziamenti deliberati in attuazione dell'art.26 comma 4 CCNL.

L'art. 26 del CCNL, comunque, stabilisce quali debbano essere le fonti di finanziamento del fondo, ma non detta i criteri di determinazione della retribuzione individuale di posizione e di risultato del personale dirigenziale, competenza che è invece integralmente assegnata alla contrattazione decentrata. Pertanto le previsioni dei contratti decentrati relative ai criteri di quantificazione di questi elementi retributivi rimangono valide *in parte qua* e non sono travolte dalla illegittima determinazione del fondo se nel bilancio dell'ente

locale vi siano le disponibilità legittimamente destinabili a finanziarne la corresponsione e a rideterminare “a sanatoria” la costituzione del fondo.

Orbene, dalle delibere di variazione delle piante organiche del personale del Comune di Sesto (cfr. delibera C.C. n. 86 del 20 maggio 1996; delibera C.C. n. 119 del 16 luglio 1996; delibera C.C. n. 131 del 13 settembre 1996 n. 131; delibera G.C. n. 1073 del 29 ottobre 1996; delibera G.C. n. 526 del 21.7.1998; delibera G.C. n. 114 del 23 febbraio 1999; delibera G.C. n. 388 del 1 giugno 1999; delibera G.C. n. 782 del 14.12.1999; delibera G.C. n. 25 del 18.1.2000; delibera G.C. n. 148 del 14.3.2000; delibera G.C. n. 429 del 27.6.2000; delibera G.C. n. 455 del 14.7.2000; delibera G.C. n. 605 del 5.12.2000; delibera G.C. n. 631 del 22.12.2000; delibera G.C. n. 128 del 15.5.2001; delibera G.C. n. 148 del 5.6.2001; delibera G.C. n. 257 del 23.10.2001; delibera G.C. n. 336 del 21.12.2001; delibera G.C. n. 53 del 5.3.2002; delibera G.C. n. 160 del 10.6.2003) è dato evincere come progressivamente dal 1999 al 2002 si sia realizzato un progressivo incremento delle posizioni dirigenziali, nonché della consistenza qualitativa e quantitativa dei compiti attribuiti alle posizioni già esistenti in ragione della creazione di nuovi servizi e articolazioni amministrative dell'Ente locale. Questa evoluzione organizzativa appare legittimare la possibilità di rideterminare il fondo qualificando gli importi originariamente stanziati a norma dell'art.26 comma 4 CCNL come importi stanziati a norma dell'art.26 comma 3 per far fronte – come recita questa disposizione contrattuale – alla “ ... attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche ...”.

In questo senso si è quindi provveduto alla rideterminazione, nei limiti degli importi a suo tempo negoziati, del fondo per gli anni 2000, 2001 e 2002 avvenuta con accordi tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale in data 23.6.2004, accordi che si allegano in copia.

1.2.2. – L'art.18 della legge n. 109/1994 (c.d. legge Merloni).

L'ispettore ha rilevato che l'Amministrazione Comunale a norma dell'art. 26 comma 1 lett.e) del CCNL avrebbe ricompreso nel fondo di posizione e di risultato per gli anni 2001 e 2002 un importo sostanzialmente equivalente a quello stanziato per l'anno 2000 per i trattamenti incentivanti per la progettazione previsti dall'art.18 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, indebitamente operando in tal modo un consolidamento della quantificazione di tale stanziamento nel fondo che prescinde dalla effettiva sussistenza di finanziamenti destinati alla esecuzione delle opere pubbliche nell'anno di riferimento temporale.

Invero, analizzati gli “Investimenti relativi agli interventi di Opere Pubbliche” desumibili dal Piano triennale, che risultano essere stati approvati e finanziati per l'anno 2001 (cfr. deliberazioni C.C. n. 77 del 15 dicembre 2000 e n. 32 dell'11 giugno 2001 per opere di importo complessivo pari a € 21.326.571,19) e per l'anno 2002 (cfr. deliberazione C.C. n. 83 del 20 dicembre 2001 per opere di importo complessivo pari a € 12.868.711,36), tale rilievo appare viziato in quanto fondato su una presunzione errata: quella, cioè, che l'Amministrazione Comunale abbia riconfermato lo stanziamento di € 25.872,70 nel fondo per questi anni in misura pari a quello del 2000 senza aver previamente verificato che fossero state finanziate anche per gli anni di riferimento opere pubbliche di importo tale da legittimare la quantificazione in tale misura degli incentivi per il personale dirigenziale addetto alla progettazione. Il Comune, invece, ha prudenzialmente confermato lo stanziamento a tale titolo per gli anni 2001 e 2002 nella medesima misura dell'anno 2000, la quale risulta di gran lunga inferiore al limite massimo ammissibile a norma dell'art.18 legge n.109/94 pari, come noto, all'1,5% dell'importo a base d'asta di aggiudicazione delle opere finanziate nell'anno di riferimento.

Si ritiene utile evidenziare qui di seguito il limite massimo ammissibile a norma dell'art.18 legge 109/94:

Anno	Importo finanziato	Atti di approvazione
2001	€ 21.326.571,19 art. 18 legge 109/94 1,5% su € 21.326.571,19 = € 319.898,57	Deliberazione di C.C. n.77 del 15.12.2000 “Approvazione dei Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2001 – 2003” Deliberazione di C.C. n.32 del 11.6.2001 “Variazione Programma Triennale Lavori Pubblici 2001 – 2003 ed elenco annuale Lavori Pubblici 2001”
2002	€ 12.868.711,36 art. 18 legge 109/94 1,5% su € 12.868.711,36 = € 193.030,67	Deliberazione di C.C. n.83 del 20.12.2001 “Approvazione dei Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2002 – 2004”

A tal proposito si trasmettono agli enti interessati le delibere di C.C. di approvazione e di finanziamento delle opere pubbliche per gli anni 2001 e 2002, indicate nella tabella, nonché il regolamento contrattato in sede decentrata per la ripartizione degli incentivi approvato dalla G.C. con atto n.381 del 13.6.2000, così che possa essere verificato il rispetto dei criteri di quantificazione e di destinazione al fondo di posizione e risultato degli incentivi di cui all'art.18 legge n. 109/94.

Capitolo II - Contrattazione decentrata del personale dell'area non dirigenziale.

2.1. - Procedimento di stipula.

L'ispettore ha rilevato il mancato rispetto delle previsioni di cui agli artt. 5 comma 5 e 10 comma 1 del CCNL per il personale non dirigenziale degli enti locali sottoscritto il 1 aprile 1999.

La prima disposizione contrattuale prevede che sia trasmesso all'ARAN ogni contratto collettivo decentrato entro 5 gg. dalla sottoscrizione, onere che non risulta assolto dal Comune di Sesto. L'art.10 del CCNL, inoltre, prevede che la delegazione trattante dell'ente locale possa essere composta da funzionari soltanto se non vi siano dirigenti in organico; nel caso in esame invece la delegazione è stata irregolarmente composta anche da un funzionario.

Anche in questo caso l'inosservanza di tali condizioni procedurali comunque non inficia la validità dei contratti decentrati stipulati in quanto né il CCNL né alcuna disposizione di legge eleggono tale onere a condizione di legittimità o di efficacia o prevedono misure sanzionatorie di altra natura.

Pertanto, questa Amministrazione intende sanare tale formale irregolarità effettuando la prescritta trasmissione del testo dei contratti decentrati all'ARAN e si impegna ad effettuare tempestivamente la trasmissione per i contratti decentrati che verranno stipulati in futuro, dando atto, inoltre, che la delegazione di parte trattante ora è composta esclusivamente da dirigenti e così sarà anche per il futuro. A tal fine si trasmette il decreto

n.5253 del 19.1.2004 con cui il Direttore Generale ha nominato la delegazione di parte pubblica.

2.2.1. - Risparmi da part time.

L'ispettore ha rilevato che i risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a norma dell'art.1 comma 58 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 sarebbero stati destinati dal Comune di Sesto integralmente al finanziamento degli incentivi economici per il miglioramento della produttività individuale e collettiva, in violazione del disposto dell'art.1 comma 59 della stessa legge che consente tale destinazione soltanto nel limite del 20% dell'entità dei relativi risparmi di spesa.

Si prende atto di tale rilievo. Il tenore testuale della norma citata prevede che tali risparmi di spesa debbono costituire: per il 30 per cento economie di bilancio, per il 50 per cento possono essere utilizzati per incentivare la mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, e soltanto per il 20 per cento al finanziamento dei premi di produttività.

L'art.1 comma 59 della legge n. 662/96, comunque, determina quali debbano essere le fonti di finanziamento di questi trattamenti premiali, ma non disciplina in via diretta i criteri di quantificazione e ripartizione degli stessi, competenza che è invece integralmente assegnata alla contrattazione decentrata. Pertanto le previsioni dei contratti decentrati relative ai criteri di quantificazione di questi elementi retributivi rimangono valide e non sono travolte dalla presunta illegittima determinazione del fondo se nel bilancio dell'ente locale vi siano le disponibilità legittimamente destinabili a finanziarne la corresponsione e a rideterminare "a sanatoria" la costituzione del fondo.

Orbene, come già rilevato al punto 1.2, dalle delibere di variazione delle piante organiche del personale del Comune di Sesto è dato evincere come progressivamente dal 1999 al 2002 si sia realizzata una progressiva evoluzione della consistenza qualitativa e quantitativa dei compiti attribuiti alle posizioni già esistenti in ragione della creazione di nuovi servizi e articolazioni amministrative dell'Ente locale. Questa evoluzione organizzativa appare legittimare la possibilità di rideterminare il fondo destinandovi i risparmi di spesa di cui all'art.59 legge n. 662/96 soltanto nella misura prescritta del 20 % e riqualficando i restanti importi originariamente stanziati a tale titolo come importi destinati a norma dell'art.15 comma 5 CCNL del 1.4.1999 – come recita questa disposizione contrattuale – alla “ ... attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche”.

In questo senso si è quindi provveduto alla rideterminazione del fondo, nei limiti degli importi a suo tempo negoziati, avvenuta tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale in data 23.6.2004, che si allega in copia.

2.2.2. - Erronea determinazione del monte salari.

L'ispettore ha rilevato che questa Amministrazione Comunale al fine della individuazione della base di calcolo cui applicare gli incrementi stabiliti dal CCNL 1998/2001, avrebbe erroneamente computato il “monte salari” ricomprendendovi gli assegni per il nucleo familiare. Nella relazione ispettiva viene sottolineato che l'ARAN si è espresso in tal senso nel parere T24, giacché nel “monte salari” potrebbero esservi ricompresi esclusivamente quegli emolumenti correlati alle effettive prestazioni lavorative.

A questo proposito occorre rilevare che non sussiste una definizione legale della nozione di “monte salari”: tale nozione è attualmente utilizzata - senza che venga offerta una specificazione delle voci che la costituiscono - dall'art.15 comma 5 lett. j) CCNL citato, che prevede che possa esser destinato al finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività “un importo dello 0,52% del monte salari dell'anno 1997 ...”. Orbene, se per il personale alle dipendenze di datori di lavoro privati non vi possono esser

dubbi che l'assegno per il nucleo familiare sia un trattamento di natura assistenziale, che non può essere assimilato al salario, in quanto viene solo anticipato dal datore di lavoro ma l'effettivo onere economico è a carico dell'INPS, delle medesime conclusioni può ragionevolmente dubitarsi nel caso dell'erogazione del trattamento da parte degli Enti locali al personale in servizio, in quanto in tal caso l'onere economico grava direttamente e integralmente sugli stessi Enti. Pur rispondendo ad una finalità solidaristica, quindi, in questo caso l'assegno concorre alla determinazione del trattamento retributivo spettante al dipendente comunale. D'altronde è lo stesso art.36 della Costituzione a chiarire che finalità solidaristiche sono (anzi debbono essere) compatibili con i criteri di determinazione della retribuzione prevedendo che la retribuzione debba essere determinata in misura non solo proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, ma anche sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza dignitosa.

In assenza quindi di una definizione legale del "monte salari" e delle peculiarità dell'assegno per il nucleo familiare erogato dagli Enti locali, si può ragionevolmente ritenere che la contrattazione decentrata, cui la contrattazione nazionale rinvia per la disciplina della concreta quantificazione del fondo per ogni singola amministrazione e dei criteri di ripartizione, ben può stabilire quali siano gli emolumenti che compongono il c.d. "monte salari" ricomprendendovi – come nel caso in esame – anche gli importi erogati a titolo di assegni familiari.

Inoltre, proprio grazie a questa fattispecie, si osserva che le somme corrisposte ai dipendenti a titolo di assegni familiari, sono correlate alla effettiva prestazione lavorativa, ancorchè non riconducibili, nella loro determinazione, a criteri ordinamentali e contrattuali (profilo, categoria di appartenenza, ecc.) bensì a caratteristiche soggettive (retribuzione percepita) e familiari (numero componenti del nucleo familiare, familiari a carico, presenza di disabili, ecc.). Infatti, in caso di assenza non retribuita, e quindi di sospensione del diritto alla retribuzione, sia quella fissa che quella accessoria correlata al profilo e alle mansioni (es. indennità di vigilanza, ovvero di rischio, ovvero di reperibilità, ecc.) viene sospesa anche l'erogazione degli assegni familiari.

Si prende atto dei rilievi dell'ispezione, lasciando purtuttavia, per i motivi su esposti, inalterata la quantificazione delle risorse ai sensi dell'art.15 comma 5 lett. j) CCNL per gli anni 2000, 2001 e 2002.

2.2.3. – Erronea applicazione dell'art.4 comma 5 del CCNL 5 ottobre 2001.

L'ispettore ha rilevato che nella determinazione del fondo per la produttività per l'anno 2002 l'Amministrazione Comunale di Sesto avrebbe indebitamente previsto uno stanziamento avvalendosi del disposto dell'art.4 comma 5 del CCNL di rinnovo della parte economica per il personale degli enti locali sottoscritto in data 5 ottobre 2001. Ad avviso dell'ispettore questa norma contrattuale avrebbe consentito in via del tutto eccezionale un incremento del fondo nella misura massima del 2% soltanto per l'anno 2001; non potrebbe quindi riproporsi un nuovo incremento a tale titolo per l'anno successivo.

L'art. 4 comma 5 del CCNL del 5 ottobre 2001, infatti, ha consentito che fossero confermate le risorse aggiuntive individuate nel 2000 ai sensi dell'art. 48, CCNL 14.9.00 per gli enti che avessero già approvato il Fondo Incentivi prima della data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo della parte economica (appunto il 5 ottobre 2001), ma esclusivamente per il bilancio dell'esercizio finanziario corrente e cioè quello 2001.

Anche in questo caso è percorribile l'ipotesi di addivenire alla rideterminazione del fondo per l'anno 2002 ricomprendendo le somme già stanziate a norma dell'art.4 comma 5 CCNL 5 ottobre 2001 tra quelle previste dall'art.15 comma 5 CCNL del 1.4.1999 per l'attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione che abbiano comportato un aumento delle prestazioni del personale in servizi, ritenuto che gli atti deliberativi municipali, già citati e qui allegati, offrono conferma della effettiva realizzazione di tali innovazioni organizzative non sussistendo, inoltre, massimali per gli stanziamenti nel fondo a tale titolo se non quelli dettati dalla disponibilità di bilancio.

In questo senso si è quindi provveduto, in data 23.6.2004, alla rideterminazione del fondo 2002 nel limite degli importi a suo tempo negoziati.

2.3.1 – Compenso per la progettazione.

L'ispettore ha rilevato che l'1,5 % di cui all'art.18 Legge n.109/94 stanziato a titolo di compensi per la progettazione sia stato determinato dal Comune senza comprendervi gli oneri riflessi. Secondo la relazione ispettiva, che richiama il conforme parere dell'ARAN T18, gli incentivi per la progettazione dovevano esser erogati nella misura percentuale stabilita dalla legge ma al lordo degli oneri contributivi.

Invero, contrariamente a quanto affermato nella relazione ispettiva, l'interpretazione proposta dell'art.18 legge n. 109/94 è tutt'altro che pacifica. Se effettivamente si sono da ultimo pronunciati nel senso della quantificazione "al lordo" sia l'ARAN, che l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici in sede consultiva, l'unica pronuncia giudiziale che – per quanto consta - si registra sul problema, si esprime invece in senso contrario.

Il Tribunale di Firenze, sez. lavoro, con la sentenza 21 ottobre 2003 n. 1324 (in *Lavoro pubblico*, 2004,106) si è chiaramente pronunciato nel senso che *"il compenso incentivante dell'1,5 % dell'importo della base d'asta, riconosciuto ai dipendenti pubblici per l'attività di progettazione di lavori od opere pubbliche, ai sensi dell'art.18 Legge n. 109/94, deve intendersi al netto, e non al lordo, degli oneri previdenziali"*. Ad avviso del Tribunale il tenore testuale della norma in esame non prevede alcuna deroga al criterio di ripartizione degli oneri contributivi dettato per il personale alle dipendenze degli enti locali dall'art.15 legge n. 397/55. La quantificazione del compenso incentivante al lordo della contribuzione, invece, si tradurrebbe sostanzialmente in una deroga a tale criterio legale di ripartizione gravando esclusivamente i lavoratori degli oneri previdenziali.

Inoltre la stessa Autorità di vigilanza sui lavori pubblici nella determinazione del 25 settembre 2000 pubblicata sulla G.U. n.230 del 2.10.2000 (che si allega in copia) ancora si asteneva dal dare indicazioni certe al riguardo, ritenendo la questione controversa.

D'altronde, il fatto che il legislatore abbia avvertito l'esigenza di intervenire prevedendo espressamente all'art.3, comma 29, della legge 24 novembre 2003 n. 350 che gli importi stanziati a titolo di incentivo alla progettazione "... si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi" e al contempo elevando la misura massima al 2 % dell'importo a base di gara delle opere o dei lavori pubblici, percentuale che di fatto corrisponde all'importo complessivo del precedente massimale dell'1,5% maggiorato dell'importo degli oneri accessori, milita proprio a sostegno della correttezza della decisione del Tribunale di Firenze.

L'assoluta incertezza registratasi all'epoca sul problema non può non giustificare la soluzione prescelta ad questo Ente. Ribadiamo la nostra interpretazione e non intendiamo adeguarci alle indicazioni della relazione ispettiva circa il recupero di € 62.228,74, ritenuto anche che l'art.3 della legge n. 350/2003 ha comportato il definitivo superamento del problema.

2.3.2. - Riclassificazione del personale (e progressioni economiche)

L'ispettore contesta la mancata osservanza del disposto dell'art.19 comma 1 CCNL sottoscritto il 1 aprile 1999, che prevede che gli oneri economici di riqualificazione derivanti dalla riclassificazione del personale di I e II qualifica nella categoria A e del personale dell'area di vigilanza nella categoria C a seguito dell'applicazione della nuova disciplina di inquadramento introdotta dall'art.7 del CCNL sottoscritto il 31 marzo 1999, vengano finanziati mediante la proporzionale decurtazione del fondo per il trattamento economico accessorio.

Si dà atto che nel momento dell'applicazione di tale disposizione contrattuale non erano presenti nell'Ente dipendenti inquadrati nella I e nella II qualifica funzionale; mentre i

dipendenti appartenenti alla ex III qualifica funzionale sono stati inquadrati nella Cat. A e non vi sono stati ulteriori oneri economici.

Per quanto concerne il personale della vigilanza, appartenente alla ex V qualifica funzionale, e poi reinquadrato nella Cat. C, si è proceduto alla rideterminazione del fondo tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale in data 23.6.2004 (allegato in copia) e si dà conto della decurtazione del fondo destinato al trattamento economico accessorio per il 1998 e, quindi, per gli anni successivi per un importo di £ 9.453.610 (pari a € 4.882,38) secondo quanto disposto dall'art. 7 comma 7 del CCNL 31.3.1999. Di tale decurtazione e conseguente rideterminazione del fondo 1999 si è tenuto, quindi, conto nella redazione del fondo medesimo, operata per l'anno 1999 e, conseguentemente con effetto su quelli successivi rideterminati.

IL DIRETTORE DEL PERSONALE
Elia Peccini

OGGETTO: RELAZIONE ISPETTIVA DEL MINISTERO DELLE FINANZE – CONTRODEDUZIONI - RIDETERMINAZIONE DEI FONDI INCENTIVANTI AREA DIRIGENZA ANNI 2000/2001/2002 E AREA PERSONALE NON DIRIGENTE ANNI 1999/2000/2001/2002 -

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Programmazione e Gestione del Personale, allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;
- Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;
- Vista la relazione sulla verifica amministrativo – contabile effettuata dal 28.4.2003 al 9.5.2003 da un Dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, ricevuta il 14.10.2003;
- Visto il parere legale pro veritate emesso dallo studio legale Ichino – Brugnattelli e associati ricevuto il 7.6.2004;
- Vista l'Attestazione del Direttore Finanziario dell'Ente avvenuta in data 5.07.2004;
- Vista la presa d'atto del Collegio dei Revisori della rideterminazione dei Fondi Incentivi relativi agli anni 2000/2001/2002 per l'Area Dirigenziale e quelli relativi agli anni 1999/2000/2001/2002 per l'Area non dirigenziale;
- Visti i pareri ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000;
- Richiamato l'art.134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
- Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione.

DELIBERA

5) Per quanto concerne la contrattazione decentrata dell'area dirigenziale:

- ◆ Relativamente alla procedura di contrattazione dispone di sanare le formali irregolarità riscontrate effettuando, ancorchè tardivamente, la prescritta trasmissione del testo dei contratti decentrati all'ARAN e impegnandosi ad effettuare tempestivamente la trasmissione dei contratti decentrati che verranno stipulati in futuro;
- ◆ Relativamente alla costituzione del fondo della retribuzione di posizione e di risultato "Area dirigenziale" dispone di prendere atto ed approvare la rideterminazione del fondo relativo agli anni 2000, 2001 e 2002, nei limiti degli importi a suo tempo negoziati, avvenuta con accordi tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale in data 23.6.2004;
- ◆ Relativamente all'art.18 della Legge n.109/94 (c.d. legge Merloni) dispone di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della

Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza le deliberazione di Consiglio Comunale n.77 del 5.12.2000, n.32 del 11.6.2001 e n.83 del 20.12.2001 relative all'approvazione e al finanziamento del piano delle opere pubbliche per gli anni 1001 e 2002, nonché il Regolamento contrattato in sede decentrata per la ripartizione degli incentivi approvato dalla Giunta Comunale con atto n.381 del 13.6.2000, così che la stessa possa verificare il rispetto dei criteri di quantificazione e di destinazione al fondo di posizione e risultato degli incentivi di cui all'art.18 legge n. 109/94.

- 6) Per quanto concerne la contrattazione decentrata del personale dell'area non dirigenziali:
- ◆ Relativamente al procedimento di stipula dispone di sanare le formali irregolarità riscontrate effettuando, ancorchè tardivamente, la prescritta trasmissione del testo dei contratti decentrati all'ARAN e impegnandosi ad effettuare tempestivamente la trasmissione per i contratti decentrati che verranno stipulati in futuro, dando atto, inoltre, che la delegazione di parte trattante ora è composta esclusivamente da dirigenti e così sarà anche per il futuro;
 - ◆ Relativamente ai risparmi da part time dispone di prendere atto ed approvare la rideterminazione del fondo, nei limiti degli importi a suo tempo negoziati, avvenuta tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale in data 23.6.2004;
 - ◆ Relativamente alla presunta erronea determinazione del monte salari prende atto dei rilievi dell'ispezione e dispone di lasciare inalterata la quantificazione delle risorse ai sensi dell'art.15 comma 5 lett. j) CCNL per gli anni 2000, 2001 e 2002;
 - ◆ Relativamente al compenso per la progettazione dispone di respingere le conclusioni cui è pervenuta la relazione ispettiva non adeguandosi pertanto alle stesse, ritenuto che l'art.3 della legge n. 350/2003 ha comportato il definitivo superamento del problema per il futuro;
 - ◆ Relativamente alla riclassificazione del personale dispone di prendere atto ed approvare, per l'area di vigilanza, appartenente alla ex V qualifica funzionale, reinquadrato nella Cat. C, la rideterminazione del fondo tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, nei limiti degli importi a suo tempo negoziati, avvenuta in data 23.6.2004, dando conto della decurtazione del fondo destinato al trattamento economico accessorio per il 1998 e, quindi, per gli anni successivi, per un importo di £ 9.453.610 (pari a € 4.882,38) secondo quanto disposto dall'art. 7 comma 7 del CCNL 31.3.1999. Di tale decurtazione si è tenuto conto nella redazione del fondo operata per l'anno 1999 e, conseguentemente, per quelli successivi;
- 7) di dare mandato alla Direzione del Personale di adottare tutti gli atti necessari e conseguenti;
- 8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.